

Esenzione dal ticket

Le esenzioni hanno subito una parziale modifica in conformità del Decreto della Regione Campania n. 141/2014 a partire dall'anno 2015.
SI RIPORTA DECRETO



Il Presidente

n. 79 del 24 Novembre 2014

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETA

Per le quanto espresso in narrativa che si intende integralmente approvato

1. approvare l'allegato n. 1 in sostituzione dell'allegato n. 2 al decreto commissariale n. 51 del 27.09.2010;
2. di prorogare fino al 31.12.2015 le compartecipazioni alla spesa sanitaria vigenti in Campania, di cui ai decreti commissariali n. 50, n. 51, n. 52 e n. 53 del 27.09.2010 e n. 67 del 4.11.2010, già prorogate con il decreto commissariale n. 90 del 31.12.2011, con il decreto commissariale n. 157 del 31.12.2012 e con il decreto commissariale n. 130 del 31.12.2013, introducendo, con decorrenza 01.01.2015, le seguenti variazioni, improntate ad una maggior tutela dei nuclei familiari ed a una maggiore equità alla contribuzione alla spesa in relazione al reddito disponibile:
 - 2a) di modificare il requisito economico per l'attribuzione del codice di esenzione E10 come segue: *"Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro"*;
 - 2b) di introdurre i seguenti codici di esenzione:
 - 2b1) E11 *"Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di tre persone con reddito complessivo non superiore a 18.000 euro"*;
 - 2b2) E12 *"Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto quattro o cinque persone con reddito complessivo non superiore a 22.000 euro"*;
 - 2b3) E13 *"Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di oltre cinque persone con reddito complessivo non superiore a 24.000 euro"*;
 - 2b4) E14 *"Prestazioni a favore dei minori affidati alle case famiglia e comunità alloggio a seguito di provvedimenti del Tribunale dei minori"*;
 - 2c) di stabilire che i codici E11, E12, E13, E14 attribuiscono il diritto all'esenzione dalle compartecipazioni regionali nella stessa misura del codice E10;
 - 2d) di sostituire l'allegato n. 2 al decreto commissariale n. 51 del 27.09.2010 *"Categorie tenute al pagamento della quota fissa di € 1,00 sulla ricetta SSN contenente prescrizioni farmaceutiche"* con l'allegato n. 1 al presente decreto, precisando che tali categorie pagano la compartecipazione di € 1,5 sulle confezioni di farmaci con brevetto in corso, ai sensi della DGRC 2266 del 30.12.2006, se appartenenti a nuclei familiari con redditi compresi tra €36.151,98 e €50.000;
 - 2e) di ribadire che sono tenute al pagamento della quota fissa di € 1,00 sulla ricetta SSN contenente prescrizioni farmaceutiche i *"Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n.*

Esenzione dal ticket

210 del 25.02.1992 - Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998" - Cod "N Legge n. 210" - SubCod "01" e "Gli assistiti a cui siano prescritti i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore" - Cod "N" - SubCod "02";

- 2f) di modificare il requisito economico per l'attribuzione del codice di esenzione E18 come segue: *"Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie";*
- 2g) di stabilire che i pazienti titolari di codici di esenzione per malattie croniche e invalidanti (codice O da 001 a 056) o per patologie rare esenti (codice R da Aannn a Quann), per i quali ai sensi dell'art. 26 del D.L. 90/2014 è possibile procedere alla multiprescrizione fino a 6 pezzi per ricetta, dovranno corrispondere il ticket dalla terza confezione in poi di farmaco coperto da brevetto, con le seguenti modalità:
- 2g1) € 0,50 a confezione qualora appartenenti a nuclei familiari con reddito non superiore 50.000 euro e non in possesso di uno dei codici di esenzione di seguito elencati: E02, E03, E04, E07, E18, E10, E11, E12, E13, F01, G01, G02, V01, V02;
- 2g2) € 1,50 a confezione per i titolari dell'esenzione, appartenenti a nuclei familiari con reddito superiore a 50.000 euro;
- 2h) di stabilire che la quota fissa regionale di € 10 ai sensi del decreto commissariale n. 50 del 27.09.2010 e s.m.i. (prestazioni di assistenza termale) e n. 51 del 27.09.2010 e s.m.i. (prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale) è ridotta ad € 5,00 per i pazienti, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, non in possesso di uno dei seguenti codici di esenzione: E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, X01;
- 2i) di eliminare la quota fissa regionale di 25 euro per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione sia stata codificata all'esito della prestazione come codice bianco di cui al decreto commissariale n. 52 del 27.09.2010. Pertanto i pazienti dovranno corrispondere solo la quota di € 25,00, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. p) della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007);
- 2l) di modificare il codice E07 *"Cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario"* come segue *"Cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario, per prestazioni farmaceutiche, di assistenza specialistica ambulatoriale, di accesso al pronto soccorso per un periodo di sei mesi dalla richiesta";*
- 2m) di disciplinare, con successivo provvedimento, da emanare entro il 15.11.2014, le modalità operative delle presenti modifiche, soprattutto con riferimento alla produzione degli elenchi degli aventi diritto alle esenzioni e dei nuovi codici di esenzione;
3. di precisare, in ottemperanza all'art. 1, comma 275, legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che i limiti reddituali per godere delle esenzioni dal pagamento del ticket sono riferiti alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro della Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993;
4. di inviare il presente decreto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Esenzione dal ticket

Il Capo Dipartimento della Salute
e delle Risorse Naturali
Dott. Ferdinando Romano

Il Direttore Generale per la Tutela
della Salute ed il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente Referente
Dott. Luigi Riccio

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad acta
Dott. Mario Morlacco

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad acta
Prof. Ettore Cinque

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro



Esenzione dal ticket

ALLEGATO 1

Categorie tenute al pagamento della quota fissa ridotta di €1,00 sulla ricetta SSN

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
1	Grandi invalidi del lavoro - dall'80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991)) <i>appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro</i>	Lavoro	01	
2	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991) <i>appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro</i>		02	
3	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall'1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991) <i>appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro</i>		03	
4	Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991) <i>appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro</i>		04	
5	Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991) <i>appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro</i>	Servizio	01	
6	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991) <i>appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro</i>		02	
7	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991) <i>appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro</i>		03	
8	Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L. 8 luglio 1998, n. 230) <i>appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro</i>		04	
9	Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991); <i>appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro</i>	Civili	01	
10	Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991); <i>appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro</i>		02	
11	Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); <i>appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro</i>		04	
12	Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione - invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99); <i>appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro</i>		05	
13	Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99)		06	
14	Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile ex D.M.20.7.1989, n. 293 e succ. mod. da soggetti <i>appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro</i>		07	

Esenzione dal ticket

15	Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie	O Malattie croniche	da 01 a 56	
16	Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie	R Rare	da Aannn a Quannn	

E' dovuta la compartecipazione di €1,5 sulle confezioni di farmaci con brevetto in corso, ai sensi della DGRC 2266 del 30.12.2006, se appartenenti a nuclei familiari con redditi compresi tra €36.151,98 e €50.000.